



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria, seduta pubblica di 1^a convocazione
N. 39 del 30.07.2008

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.-

L'anno **duemilaotto**, addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

		Presente			Presente
BOMBIERI	ERMANDO	A.G.	MOCELLIN	LUCA	SI
BOMBIERI	OTTORINO	SI	MOCELLIN	MASSIMO	SI
CONTE	LUISA	SI	MORO	LUCA	SI
FONTANA	FRANCESCO	SI	MORO	SIMONE	SI
LAZZAROTTO	FRANCO	A.G.	TARAS	FAUSTO	SI
MAROCCHI	ADELMA	SI	ZANDONA'	MARIA ROSA	SI
MOCELLIN	GIOVANNI	SI.			

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

SETTORE TECNICO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
_____ DATA 30.07.2008

RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento
_____ DATA 30.07.2008

Partecipa alla seduta la Sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta , Segretario Comunale.

Partecipano alla seduta in qualità di assessori esterni i Sigg. Gheno Luciano e Billo Maurizio.

Il sig. BOMBIERI dott. OTTORINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Sindaco riferisce:

“Il 31.12.2008 viene a scadere l’incarico del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani conferito singolarmente dalle Amministrazioni comunali della Valle del Brenta “in house” a Brenta servizi S.p.A., ora E.T.R.A. S.p.A., tramite la Comunità Montana del Brenta, al fine di una gestione unitaria, con criteri di uniformità ed efficienza del servizio e pertanto è necessario assumere delle opportune determinazioni al fine di assicurare la prosecuzione del servizio stesso.

A tal proposito va osservato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni della Valle del Brenta, a decorrere dalla fine degli anni ottanta, in forma associata, è stato svolto inizialmente dall’Impresa SIS Spa di Bassano del Grappa, alla quale poi è subentrata l’impresa Brenta Servizi Spa. e quindi E.T.R.A. S.p.A. Società ad intero capitale pubblico, attraverso il contratto di servizio stipulato su delega dei comuni medesimi dalla Comunità Montana del Brenta.

Al riguardo si osserva che il servizio svolto dalle predette società non solo non ha dato adito a contestazioni o reclami, ma è stato sempre svolto con competenza e professionalità. La Società E.T.R.A. S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica e le Amministrazioni comunali, tra cui questo comune, possedendo azioni della medesima, hanno potuto mantenere, nei modi stabiliti dallo Statuto della Società, il controllo sulla qualità dei servizi svolti.

Tenuto conto della prossima scadenza del contratto è necessario procedere all’affidamento del servizio con decorrenza 1.1.2009. A tal proposito la società E.T.R.A. S.p.A. ha confermato la disponibilità a proseguire lo svolgimento del servizio e pertanto questa Amministrazione, analogamente alle altre amministrazioni comunali della Valle del Brenta, con deliberazione di Giunta n.85 del 25.07.2008 ha avviato le procedure per il conferimento “in house” del servizio ad E.T.R.A., incaricando la Comunità Montana a definire con la stessa Società una proposta economica da sottoporre al Consiglio comunale per il conferimento del servizio.

La Comunità Montana del Brenta, pertanto, ha definito con la Società una proposta economica per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo di 15 anni (2009 – 2023).

In sostanza la proposta risulta particolarmente vantaggiosa per le Amministrazioni comunali per le seguenti motivazioni:

- viene definito un importo annuo complessivo di spesa per tutti i servizi svolti da E.T.R.A., compreso lo smaltimento, pari a 700.000,00 euro oltre all’IVA a fronte di una spesa complessiva sostenuta dalla Comunità Montana del Brenta per l’anno 2007 di euro 737.971 oltre all’IVA);
- tale importo rimane fisso per i primi tre anni, salvo l’adeguamento all’indice ISTAT a partire dal 1.1.2010, mentre a partire dall’1.1.2012 viene rivisto per la sola quota relativa allo smaltimento;
- l’importo suddetto, inoltre è fissato sulla base delle quantità di rifiuti smaltite nel corso del 2007 e pertanto potrà variare in caso di produzione di maggiori quantità di rifiuti degli ecocentri;

- il contratto dovrà essere unico e pertanto stipulato dalla Comunità Montana per conto di tutte le Amministrazioni comunali della Valbrenta.

E' evidente la convenienza economica per le Amministrazioni della Valle del Brenta di concludere detto affidamento non solo perché di fatto viene ridotta la spesa (da 737.971 a 700.000) ma anche perché il canone pagato per il triennio 2006 – 2008 risulta già ridotto rispetto a quello degli anni precedenti senza per altro l'aggiornamento dell'indice ISTAT.

Sembra quindi opportuno poter riaffidare il servizio alla società E.T.R.A. con le modalità "in house" tenuto conto dei vantaggi economici che la proposta prevede per i Comuni della Valle del Brenta che giustificano anche una durata di 15 anni del contratto, considerata l'esigenza della società di programmare l'attività e gli investimenti con la garanzia di assicurare, nel suddetto periodo, l'ammortamento delle attrezzature impiegate nel servizio.

Si ritiene, pertanto, data l'offerta particolarmente vantaggiosa e tenuto conto che i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti sono destinati ad aumentare nel futuro, proporre al Consiglio l'affidamento del servizio "in house" alla attuale società, per un periodo di 15 anni (2009 – 2023), da conferire tramite la Comunità Montana del Brenta al fine di una gestione unitaria e con criteri di efficienza per tutti i comuni della Valle del Brenta.

Del resto tale proposta, mira comunque a salvaguardare l'occupazione attuale della società, con riferimento alle persone impiegate per lo svolgimento del servizio attuale.

Per altro va anche osservato che l'attuale gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti è affidata a Brenta Servizi e quindi l'accorpamento in un unico soggetto dell'attività di raccolta e trasporto con quella di trattamento rappresenta una maggiore garanzia per una corretta gestione del servizio anche sotto il profilo del rispetto dell'ambiente. L'attività di conferimento dei rifiuti, infatti, realizzata dallo stesso soggetto che gestisce gli impianti, dovrà a maggior ragione assicurare il rispetto delle norme che disciplinano il conferimento al fine di un corretto smaltimento.

A tal proposito si evidenzia anche che a seguito di un controllo eseguito da parte della Comunità Montana del Brenta, la società E.T.R.A. S.p.A. possiede i requisiti per l'affidamento "in house". Inoltre, poiché il nuovo affidamento decorre dall'1.1.2009, è necessario che il contratto di servizio venga deliberato e sottoscritto già nel corso del 2008

La Società predetta ha inoltre dichiarato la propria disponibilità di concordare nuove forme di raccolta e trasporto nel corso di vigenza del contratto, in relazione anche alla possibilità di realizzare il servizio con maggiore funzionalità e/o con minori costi.

La Comunità Montana del Brenta ha dichiarato la propria disponibilità a fungere da soggetto coordinatore per il conferimento dell'incarico da parte dei comuni della Valbrenta e a predisporre il nuovo contratto di servizio sulla base delle linee guida che saranno approvate dal Consiglio e che mirano a rendere ancor più consistente il controllo, tenuto conto delle indicazioni di legge e delle successive indicazioni giurisprudenziali.

Tenuto conto, pertanto, delle motivazioni per l'affidamento "in house" e del conseguente vantaggio economico che ne deriva per le Amministrazioni della Valle del Brenta, è stato

concordato, in accordo con le altre amministrazioni comunali di procedere ad un affidamento secondo la proposta definita dalla Comunità Montana con E.T.R.A. stessa.

Tenuto conto della proposta economica definita dalla Comunità Montana e sulla base dei servizi svolti per conto di questo comune è stata quantificata una spesa complessiva annua di euro 125.500,00 oltre all'IVA a carico di questo comune.

Inoltre, poiché questo comune non ha ancora attuato il passaggio da tassa a tariffa, si ritiene, in attesa della definizione della problematica, che il comune stesso, possa mantenere la titolarità della riscossione del servizio attraverso la TARSU, in attesa della definizione normativa della materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e fatte proprie le sue proposte;

SENTITI gli interventi:

il Consigliere MOCELLIN Giovanni ritiene positivo che con le nuove condizioni concordate si riducano i costi. L'Ambito territoriale a cui appartiene il Comune è molto vasto, corrisponde alla provincia e si sarebbe dovuto tener conto della realtà dei Comuni montani, soprattutto con riguardo a quelli "virtuosi" che organizzano anche la raccolta in montagna, con le difficoltà che ciò comporta. Quindi chiede se sia prevista una penalizzazione nel caso non si raggiunga una quantità minima.

Il Sindaco risponde che vi è una omogeneità tra i Comuni e che le percentuali fissate sono valide. In materia di ecocentri una recente legge nazionale esclude la possibilità di una gestione da parte di gruppi di volontariato, a meno che non siano iscritti in albi nazionali.

L'Assessore BILLO osserva che la raccolta rifiuti è diventata un affare. Chiede se il contratto che verrà firmato dall'ETRA avrà valore anche nei confronti dell'ATO.

Il SINDACO risponde che al momento la costituzione dell'ATO non è ancora perfezionata. Quando sarà costituito allora dovrà prendere atto dei rapporti contrattuali già instaurati.

Il Consigliere FONTANA chiede che vengano rispettati anche gli aspetti formali relativi alla convocazione e alla disponibilità della documentazione a corredo degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel merito della proposta esprime parere favorevole e ritiene che possa essere una garanzia il contratto rispetto all'incertezza della gestione ATO. Osserva anche che si ha la sensazione che, come per le rinegoziazioni dei mutui, si abbia un vantaggio economico subito e un aggravio nel futuro. I posteri pagheranno di più oppure inizieranno a riciclare di più e meglio. Il sistema attuale comunque non premia il cittadino virtuoso e quindi non lo incentiva.

Il SINDACO ricorda che era stato varie volte affrontato il problema dei costi di smaltimento, in costante aumento. Questa convenzione offre una soluzione. Ritiene che non debba esserci un premio per chi fa il suo dovere. Semmai si deve sanzionare chi contravviene alle regole.

L'Assessore BILLO condivide in parte il ragionamento del consigliere Fontana, ma considera anche che vi è una differenza di 36.000 euro tra quello che introitiamo e quello che spendiamo. Per questo, per ridurre il costo di smaltimento, si deve incentivare il riciclaggio e diventare un comune virtuoso.

CONSIDERATO che il 31.12.2008 viene a scadere il contratto stipulato con la Brenta Servizi S.p.A. ora E.T.R.A. S.p.A. per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

PRESO atto quindi della necessità di determinare le modalità per la prosecuzione del servizio;

RITENUTO, pertanto che si configuri l'opportunità di un affidamento "in house" secondo le indicazioni espresse nella relazione del Presidente;

RITENUTO quindi stabilire, a sensi dell'art.113 del T.U.E.L. n.267/2000, che l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani venga conferito "in house" alla Società E.T.R.A. S.p.A. tramite la Comunità Montana del Brenta che provvederà alla stipula di un unico contratto di servizio per i comuni della Valle, con criteri di uniformità e maggior funzionalità;

CONSIDERATA la convenienza economica per questa Amministrazione di concludere un contratto di 15 anni secondo la proposta presentata da E.T.R.A. S.p.A. e con specifico riferimento ai costi degli anni precedenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n.142;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la relazione del Sindaco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di conferire**, per i motivi indicati in premessa, tramite la Comunità Montana del Brenta, alla Società E.T.R.A. S.p.A., a sensi dell'art.113, comma 4, lett. c del T.U.E.L. n.267/2000 (c.d. affidamento "in house), il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo 01.01.2008-31.12.2023 per una spesa annua presunta di euro 125.500,00 al netto dell'IVA a carico di questa Amministrazione e fatti salvi gli adeguamenti e gli aggiornamenti secondo le indicazioni della proposta economica definita dalla Comunità Montana con E.T.R.A. S.p.A ed eventuali accordi tra i comuni interessati di diversa ripartizione della spesa complessiva;
- 3) **di stabilire** che eventuali maggiori spese saranno ripartite con le stesse modalità con cui è stata ripartita la spesa complessiva tra i comuni, salvo diversi accordi tra i comuni interessati;
- 4) **di stabilire** che compito della Comunità Montana del Brenta anche per conto di questo ente è la predisposizione e la stipula del contratto di servizio, unico per tutti i comuni aderenti all'iniziativa, che garantisca la gestione del servizio stesso con criteri di economicità e di uniformità per tutti i comuni;
- 5) **di stabilire** che l'Amministrazione comunale si riserva il controllo del servizio in qualità di azionista della società per il servizio di R.S.U. secondo le norme statutarie della Società e

le condizioni inserite nel contratto di servizio tramite anche il responsabile dell'area amministrativa/contabile;

- 6) **di approvare** lo schema del contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante (All. A), per la successiva definizione da parte della Comunità Montana e che sarà sottoscritto dalla stessa Comunità per conto di tutti i comuni aderenti, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;
- 7) **di attribuire** alla Comunità Montana del Brenta il compito di predisporre il testo definitivo del contratto di servizio secondo lo schema approvato, apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni idonee al miglioramento del servizio e al fine anche di un coordinamento del servizio tra tutti i comuni della Valle del Brenta;
- 8) **di stabilire** che la stipulazione del contratto da parte della Comunità Montana del Brenta avverrà in forma di scrittura privata non autenticata e con registrazione in caso d'uso in quanto trattasi di affidamento a società partecipata dal comune con le modalità in house e che la medesima società, in relazione al prezzo particolarmente vantaggioso ha chiesto la riduzione al minimo delle spese di contratto;
- 9) **di inserire** nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2009 e seguenti gli stanziamenti necessari per assicurare la gestione del servizio secondo le suddette indicazioni dando atto che relativamente agli anni 2009 – 2010 la spesa risulta già prevista nel bilancio pluriennale di questa Amministrazione;
- 10) **di incaricare** il responsabile dell'area Amministrativa/Contabile ad assumere i conseguenti provvedimenti inerenti il presente affidamento;
- 11) **di dare atto** che il costo del servizio viene rimborsato alla Comunità Montana del Brenta mediante quote mensili;
- 12) **di stabilire** che il comune mantenga la titolarità della riscossione del servizio attraverso la TARSU per le motivazioni espresse nella relazione del Presidente, in attesa della definizione normativa della materia;

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE
BOMBIERI dott. Ottorino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MOCELLIN Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SAN NAZARIO
Provincia di VICENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

**CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Avvio del procedimento

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

Art. 9 - Effetti della definizione

CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 - Riduzione della sanzione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Decorrenza e validità

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di SAN NAZARIO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, i motivi di contestazione ed i criteri di valutazione anche in modo sintetico.

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, i motivi di contestazione ed i criteri di valutazione anche in modo sintetico, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la marcata risposta all'invito stesso non è sanzionabile
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, sino al termine di definizione del procedimento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, mediante raccomandata o notifica, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e decorre il termine per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate almeno 10 giorni prima di tale data. Qualora cinque giorni prima dell'udienza precedentemente fissata non vi sia comunicazione di accettazione dell'istanza di differimento, la stessa si ritiene rigettata.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile

dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio salvo errori materiali.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento

del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.